

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1525 del 27/03/2018
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA e L.R. 13/2015. DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP., CON SEDE LEGALE E IMPIANTO A CONCORDIA S/S (MO), VIA GRANDI, 39. AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO DI TRATTAMENTO ED ANNESSO DEPOSITO PRELIMINARE (OPERAZIONI D9 E D15 DELL'ALLEGATO B ALLA PARTE QUARTA DEL D.LGS. 152/06) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 121 DEL 14/05/2013 E S.M.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1595 del 27/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventisette MARZO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA – L.R. 13/2015.

DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP., CON SEDE LEGALE E IMPIANTO A CONCORDIA S/S (MO), VIA GRANDI, 39.

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO DI TRATTAMENTO ED ANNESSO DEPOSITO PRELIMINARE (OPERAZIONI D9 E D15 DELL'ALLEGATO B ALLA PARTE QUARTA DEL D.LGS. 152/06) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI.

AGGIORNAMENTO PER MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 121 DEL 14/05/2013 E S.M.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

La Legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le proprie funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province.

La ditta CPL Concordia Soc. Coop., con sede legale e impianto in comune di Concordia s/S (MO), via Grandi, 39 è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, con determinazione della Provincia di Modena n. 121 del 14/05/2013, avente validità sino al 31/12/2018, all'esercizio dell'attività di trattamento ed annesso deposito preliminare (operazioni D9 e D15 dell'allegato B alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

In tale autorizzazione, ai punti 6 e 7 c), è stato prescritto alla ditta di presentare, entro il 30/06/2013, quanto segue:

- a) un Piano di Azione utile ad evitare prima ed affrontare poi il versamento di liquidi esternamente ai locali, dovuto alla movimentazione sia dei rifiuti che delle materie prime, che preveda, tra l'altro, sistemi di intercettazione sulla rete di raccolta delle acque del piazzale;
- b) una soluzione progettuale che individui modalità di stoccaggio dei rifiuti da trattare in ambiente fresco e ben ventilato, al riparo dall'aria, dal calore e dalle fonti di ignizione, in conformità alle condizioni di immagazzinamento sicuro previste per le sostanze contenute o delle quali sono contaminate i rifiuti. La soluzione progettuale individuata potrà essere attivata solo a seguito di rilascio di Nulla Osta da parte dell'Autorità Competente.

In attesa della realizzazione di quanto proposto, i rifiuti da trattare devono essere stoccati all'interno della sala travasi o di altro locale avente analoghe caratteristiche, di cui deve essere data comunicazione.

Considerato che:

- in data 28/06/2013, la ditta ha trasmesso documentazione in risposta a quanto sopra prescritto;
- la Provincia di Modena, acquisiti i pareri di Arpa e Ausl territorialmente competente, con atto n. 50 del 05/02/2014, ha stabilito di non accogliere la proposta formulata dalla ditta relativamente alle modalità di stoccaggio dei rifiuti da trattare, assegnando il nuovo termine del 15/04/2014 per la presentazione di soluzione progettuale rispettosa dei requisiti di sicurezza sopra elencati ed ha richiesto specifiche in merito agli accorgimenti proposti in ordine ad eventuali sversamenti accidentali di liquidi in area esterna ai locali;
- in data 15/04/2014, la ditta ha trasmesso documentazione tecnica in osservanza a quanto prescritto con il suddetto atto, proponendo di stoccare i rifiuti da trattare all'interno della sala denominata "Stoccaggio odorizzante SO7", chiusa e dotata di sistema di ventilazione forzata.

Visti:

- il parere favorevole, prot. n. 15739 del 11/12/2014, espresso dall'Arpa di Modena, distretto Area Nord dal punto di vista ambientale alla realizzazione di quanto proposto dall'azienda, fermo restando le prescrizioni contenute nell'autorizzazione vigente ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 ed il parere dei Vigili del Fuoco e della Commissione Gas Tossici nel valutare i requisiti di sicurezza forniti da tali sistemi di deposito;
- il parere favorevole, prot. n. 94626 del 19/12/2014, dell'AUSL di Modena, distretto di Mirandola in merito a quanto proposto dall'azienda, fatte salve eventuali condizioni e/o prescrizioni di sicurezza per il pericolo di incendio ed esplosione disposti dai Vigili del Fuoco competenti;
- la nota prot. n. 712 del 17/01/2015 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena nella quale si precisa che la Ditta è in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi che comprende anche il deposito odorizzanti, in conformità a quanto autorizzato dalla competente Commissione Gas Tossici e che eventuali modifiche che si intendono apportare a quanto già autorizzato devono essere trattate in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 07/08/2012 che prevede la presentazione di progetto di variante, SCIA o di semplice comunicazione, a seconda della tipologia di modifica prevista.

La Provincia di Modena, con nota prot. n. 37073/9.11.6. del 10/04/2015, ha comunicato pertanto all'azienda l'adeguatezza della soluzione progettuale proposta nella documentazione del 15/04/2014 relativamente alle modalità di stoccaggio dei rifiuti da trattare al fine di consentire il rispetto dei requisiti di sicurezza indicati nell'autorizzazione n. 121 del 14/05/2013, fatte salve eventuali condizioni o prescrizioni disposte dai Vigili del Fuoco.

L'attivazione della soluzione progettuale proposta è stata subordinata a:

- a) inoltro al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena di specifica documentazione ai sensi dell'art. 4 del D.M. 07/08/2012, riguardante la modifica proposta, così come indicato nella nota del 17/01/2015;
- b) acquisizione di specifico atto autorizzativo di modifica non sostanziale della determinazione n. 121 del 14/05/2013, previa presentazione di istanza ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

Nella stessa nota è stato inoltre comunicata l'adeguatezza degli accorgimenti proposti in ordine ad eventuali sversamenti accidentali di liquidi in area cortiliva esterna ai locali che prevedono anche la realizzazione di sistemi di intercettazione sulla rete di raccolta delle acque del piazzale.

In data 30/09/2015, la ditta CPL Concordia Soc. Coop ha presentato alla Provincia di Modena istanza di modifica dell'autorizzazione in oggetto. La domanda è stata assunta agli atti dell'Amministrazione provinciale con prot. n. 87335/9.2. del 01/10/2015.

La modifica proposta prevede:

- la rinuncia alla gestione della tipologia 160214 "Apparecchiature fuori uso , diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213" (parti di impianto distribuzione gas/odorizzatori metallici) in quanto mai gestita in impianto, con conseguente riduzione dei quantitativi complessivi autorizzati;
- lo stoccaggio dei rifiuti da trattare e dei residui di odorizzante prodotti dalla fase di bonifica dei rifiuti all'interno del deposito odorizzatori "Magazzino T.B.M." con ripartizione dell'area dedicata allo stoccaggio in tre zone delimitate da setti separatori.

Tale domanda è stata integrata volontariamente dalla Ditta in data 04/09/2017 al fine di variare la collocazione dell'area di deposito temporaneo dei rifiuti ferrosi prodotti dall'attività di trattamento D9.

In data 21/11/2017 è pervenuta dall'azienda la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, prot. n. 467 del 12/01/2017 nella quale si attesta che è stato accertato il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio relativamente alle varianti riguardanti le modifiche al lay out Deposito Odorizzanti.

In data 02/01/2018, con nota prot. n. PGM/O/2018/33 è pervenuto il parere favorevole dell'ARPAE Sezione di Modena, Servizio Territoriale Area Nord – Carpi all'istanza di modifica suddetta.

In data 07/02/2018, con nota prot. n. 9303/18 è pervenuto il parere favorevole dell'AUSL di Modena, distretto di Mirandola al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

La Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 27569 del 14/11/2016 "Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46" ed in particolare il punto n. 1 della stessa dispone che il campo di applicazione della disciplina IPPC è determinato attraverso soglie indicate, con riferimento alle singole categorie di attività, all'allegato VIII della Parte Seconda del D.lgs. 152/06, e espresse generalmente in termini di capacità produttiva. La capacità produttiva si deve intendere come la capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto. E' possibile che tale capacità massima sia determinata nei fatti da un limite legale alla capacità produttiva, che l'installazione non deve superare per obblighi autonomamente vigenti, quali le prescrizioni autorizzative. Il limite legale è significativo ai fini del confronto con le soglie della disciplina IPPC solo a condizione che il rispetto degli obblighi sia monitorato dal gestore, dando conto almeno annualmente degli esiti del monitoraggio alla autorità competente.

Considerato che la ditta CPL Concordia Soc. Coop. effettua il trattamento in modalità D9 dei rifiuti per un quantitativo inferiore alle 10 t/giorno, come rilevabile dalla documentazione agli atti, e che detto limite quantitativo sarà prescritto in autorizzazione, si ritiene che l'attività possa essere esclusa dall'ambito di applicazione della normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, alle condizioni definite nella Circolare suddetta.

Considerato inoltre che non vengono apportate variazioni alle tipologie di rifiuti autorizzate, al ciclo produttivo, né all'impianto, si ritiene che la modifica proposta sia di rilevanza non significativa in termini di effetti negativi sull'ambiente; pertanto l'intervento proposto può essere considerato non sostanziale ai fini dell'esenzione dall'indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208 comma 3.

La ditta risulta nuovamente iscritta nella White List della Prefettura di Modena.

Non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata dalla ditta CPL Concordia Soc. Coop.

Si provvede pertanto alla modifica dell'autorizzazione n. 121 del 14/05/2013 e s. m.

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- **di aggiornare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06** rilasciata con determinazione della Provincia di Modena n. 121 del 14/05/2013, modificata con determinazione n. 50 del 05/02/2014 alla ditta **CPL Concordia Soc. Coop.** con sede legale ed impianto a Concordia s/S (MO), via Grandi, 39, per l'esercizio delle operazioni di smaltimento di trattamento ed annesso deposito preliminare (punti D9 e D15 dell'allegato B alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti pericolosi, come nel seguito riportato.
 - a) Le prescrizioni n. 1, 2, 3, 7 della determinazione n. 121 del 14/05/2013 sono integralmente sostituite dalle seguenti:
 - 1. i rifiuti speciali pericolosi per i quali sono ammesse le operazioni di trattamento (D9) ed annesso deposito preliminare (D15), sono i seguenti:
 - 15 – *Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)*
 - 15 01 - *imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)*
 - 15 01 10*§ imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (fusti metallici con residui di odorizzante)**
 - 16 – *Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco*
 - 16 02 - *scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche*
 - 16 02 13*§ apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12 (parti di impianto distribuzione gas/odorizzatori metallici)**
- I codici caratterizzati da n° 4 cifre e da n° 2 cifre sono indicativi esclusivamente della categoria e sottocategoria delle tipologie di rifiuto autorizzate. Tali codici pertanto non devono essere mai utilizzati.
- * rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'allegato D al D.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni
- § è consentito l'utilizzo dei codici solamente se accompagnati dalla specifica dicitura
- 2. i quantitativi massimi di rifiuti trattabili annualmente ed istantanei in deposito autorizzati sono i seguenti:

CODICE EUROPEO	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	QUANTITATIVO MAX. INSTANT. IN DEPOSITO (D15)	QUANTITATIVO MAX. TRATT. ANNUALM.(D9)
15 01 10*	Fusti metallici con residui di odorizzante	10 t	30 t/a
16 02 13*	Parti di impianto distribuzione gas/odorizzatori metallici		
TOTALE		10 t	30 t/a

3. le operazioni di bonifica dei rifiuti devono essere effettuate esclusivamente all'interno del locale dedicato denominato "Locale bonifica (trattamento D9)" nell'elaborato grafico "Tavola unica – Planimetria Lay Out Rifiuti – Settembre 2015" pervenuta in data 30/09/2015, nelle aree appositamente predisposte;

7. Modalità di stoccaggio dei rifiuti:

- Rifiuti da trattare: all'interno del deposito odorizzatori denominato "Magazzino T.B.M." nell'elaborato grafico "Tavola unica – Planimetria Lay Out Rifiuti – Settembre 2015" pervenuta in data 30/09/2015 nelle aree appositamente predisposte su pallet, bancali o in fusti. Nel medesimo locale devono essere posti in stoccaggio anche i rifiuti costituiti da residui di odorizzante prodotto dalle operazioni di bonifica effettuate identificati con il codice europeo 070708*;
- rifiuti trattati: in cassoni chiusi collocati nell'area cortiliva esterna individuata nell'elaborato grafico "Tavola unica – Planimetria Lay Out Rifiuti – Agosto 2017" pervenuta in data 04/09/2017. A tale riguardo, si evidenzia l'opportunità che i fusti bonificati siano identificati con il codice europeo 150104 trattandosi di imballaggi metallici, anzichè con il codice 170405 utilizzato per le fattispecie di materiali bonificati;
- i rifiuti da trattare e trattati devono essere stoccati separatamente per singolo codice europeo.

b) La prescrizione n. 11 della determinazione n. 121 del 14/05/2013 è abrogata.

c) L'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- **Il quantitativo massimo di rifiuti trattabile giornalmente in modalità D9 è pari a 10 tonnellate.**
- I rifiuti devono essere fisicamente separati dalle materie prime.
- Il deposito delle materie prime impiegate per le operazioni di bonifica e collocato al di sotto della tettoia esterna deve rispettare le condizioni di pericolo dichiarate nelle pertinenti schede dati di sicurezza.

- Di stabilire che sono fatte salve tutte le altre le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nell'autorizzazione n. 121 del 14/05/2013 e successiva modifica , per le parti non oggetto di modifica con il presente atto.
- **Di disporre che entro il 30/04/2018, la ditta CPL Concordia Soc. Coop. è tenuta a presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena una integrazione alla garanzia finanziaria agli atti, che estenda la validità della stessa anche al presente atto. L'integrazione deve altresì**

prevedere la voltura della vigente garanzia a favore di ARPAE – Direzione Generale – via Po 5 – 40139 Bologna.

- **Di stabilire che la presente autorizzazione ha efficacia sino al 31/12/2018 (data di scadenza determinazione n. 121 del 14/05/2013 e s.m.)**, fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'autorità competente.
- Di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
- Di trasmettere copia del presente atto alla ditta CPL concordia Soc. Coop., all'ARPAE Sezione di Modena, Servizio Territoriale Distretto Area Nord – Carpi, all'AUSL di Modena, distretto di Mirandola, al comune di Concordia e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena.

LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.